



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della sanità
Servizio programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione

Comunicazione trasmessa via PEC

Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale della Sanità
Prot. Uscita del 24/11/2015
nr. 0026759
Classifica XV.7
12-01-00



- Ai Sigg.ri Commissari straordinari
ASL della Sardegna
- Al Sig. Commissario
Azienda Ospedaliero Universitaria - Cagliari
- Al Sig. Commissario
Azienda Ospedaliero Universitaria - Sassari
- Al Sig. Commissario
Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" - Cagliari
- Al Direttore Generale
dell'Istituto Zooprofilattico - Sassari

Oggetto: D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 – Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

Come noto, la norma contenuta nell'articolo 1 comma 1, L. 30 ottobre 2014, n. 161, pubblicata nella G.U. n. 261 del 10 novembre 2014, ed entrata in vigore il 25 novembre 2014, ha disposto l'abrogazione con decorrenza 25 novembre 2015 delle norme contenute nel comma 6bis dell'art. 17, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e nell'art. 41, comma 13, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella L. 6 agosto 2008, n. 133, che stabilivano la disapplicazione nei confronti del personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 7 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, in materia di durata massima dell'orario di lavoro e di riposo giornaliero.

Di conseguenza, con l'entrata in vigore della norma sopra richiamata¹, anche le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, al pari delle restanti amministrazioni pubbliche, nel disciplinare l'orario di lavoro e dei riposi e delle pause sono tenute a conformarsi alle soglie contenute – rispettivamente – negli artt. 4, 7 e 8 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, restando altresì inteso che detti limiti dovranno essere graduati secondo modalità tali da garantire l'equilibrio della finanza pubblica e, comunque, senza alcun aggravio d'oneri a carico di quest'ultima.

Nel dettaglio, si ritiene altresì opportuno evidenziare che:

- per effetto delle disposizioni di cui sopra, la durata massima della prestazione lavorativa giornaliera si ricava in negativo calcolando la differenza tra la giornata di 24 ore e le 11 ore di riposo obbligatorio – art. 7, D.Lgs. 66/2003. Al risultato ottenuto devono essere detratti ulteriori 10 minuti di pausa obbligatoria minima – art. 8, D.Lgs. 66/2003, per cui fermo restando il massimo di 48 ore settimanali



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della sanità
Servizio programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione

- effettuabili a qualsiasi titolo, la durata effettiva dell'attività lavorativa giornaliera non può superare le 12 ore e 50 minuti;
- le prestazioni effettuate a seguito di chiamata (cd. reperibilità) devono considerarsi come rientranti nell'orario di lavoro;
 - le stesse prestazioni erogate dal lavoratore in seguito a chiamata, tenuto conto della deroga dall'obbligo della sua consecutività prevista dal secondo periodo dell'art. 7, comma 1, per le attività caratterizzate da regimi di reperibilità, sospendono (e non interrompono) il periodo di riposo: di conseguenza, al termine della prestazione lavorativa non dovrà riconoscersi all'interessato un altro periodo completo di riposo, bensì un numero di ore che, sommate a quelle adoperate precedentemente alla chiamata, consentano il completamento delle undici ore di riposo complessivo.
 - Sarebbe, inoltre, molto utile in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sopra citata e dalle criticità da essa scaturenti, che le SS.LL. nell'immediato attivassero dei percorsi formativi per tutte le figure interessate dall'organizzazione della turnistica con particolare riferimento all'orario di lavoro, timbrature, ritardi, riposo settimanale, reperibilità, ferie, turni, festività, straordinari, ecc.
 - Premesso quanto sopra, in considerazione delle difficoltà che le disposizioni introdotte dall'art. 14 della L. 161/2014 determinano, soprattutto ai fini del rispetto della durata del riposo giornaliero, si invitano le SS.LL. a voler segnalare eventuali necessità in relazione a cessazioni, assenze per maternità, malattie lunghe e aspettative a vario titolo che verranno valutate dallo scrivente Assessorato secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 43/9 del 01/09/2015 e dalla relativa circolare esplicativa n. 20514 del 07/09/2015.
 - Si precisa, inoltre, che tali disposizioni si applicano esclusivamente al personale addetto ai servizi relativi all'accettazione, al trattamento ed alle cure delle strutture ospedaliere al fine di garantire la continuità assistenziale e pertanto le medesime disposizioni non possono essere applicate al personale convenzionato.
 - Si richiamano, inoltre, le disposizioni previste dalla normativa vigente e dagli indirizzi impartiti, comprese le limitazioni imposte in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa nonché dai vincoli di bilancio.
 - Da ultimo, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'incombente esigenza di segnalare con la massima tempestività possibili criticità derivanti dall'applicazione della vigente normativa, nel caso si siano eventualmente stipulati accordi integrativi aziendali e/o assunti provvedimenti che prevedano discipline difformi.

Cordiali saluti.



IL Direttore Generale
Dr. Giuseppe Sechi